

REGOLAMENTO DIDATTICO

ARTICOLO 1

Funzioni e struttura del Corso di studio

1. È istituito presso l'Università degli Studi di Torino il Corso di Laurea Magistrale in Stochastics and Data Science della classe LM-40. Il Corso di Laurea Magistrale in Stochastics and Data Science è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree Magistrali in Matematica di cui al D.M. 16 marzo 2007 (G.U. n. 155 del 6-7-2007 Suppl. Ordinario n. 153/ G.U. n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155).
2. Il Corso di Laurea Magistrale in Stochastics and Data Science ha come Dipartimenti di riferimento il Dipartimento di Matematica "G. Peano", il Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche e il Dipartimento di Informatica, di seguito denominati "Dipartimenti di riferimento". Il Dipartimento di Matematica "G. Peano" è il dipartimento capofila per la Banca Dati, di seguito denominato "Dipartimento capofila".
3. La struttura didattica competente è il Consiglio di corso di Laurea Magistrale in Stochastics and Data Science, di seguito indicato con CCLM. Le sedute del CCLM potranno essere convocate e tenute telematicamente secondo le modalità deliberate dal CCLM.
4. Il presente Regolamento (redatto nel rispetto dello schema tipo deliberato dal Senato accademico), in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), il Regolamento Didattico dei Dipartimenti di riferimento e il Regolamento di Ateneo sui rapporti tra Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Laurea Magistrale per quanto non definito dai predetti Regolamenti. L'ordinamento didattico del corso di Laurea Magistrale, con gli obiettivi formativi specifici ed il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della Banca Dati ministeriale, è riportato nel RAD (Allegato 1), che forma parte integrante del presente regolamento. Il Consiglio dei Dipartimenti di riferimento si riserva di disciplinare particolari aspetti dell'organizzazione didattica attraverso specifici Regolamenti.
5. Il presente regolamento viene annualmente adeguato all'Offerta Formativa pubblica ed è di conseguenza legato alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione.
6. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono di norma quelle della Scuola di Management ed Economia, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere tenuti presso le sedi dei Dipartimenti di riferimento. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli studi di Torino, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi nazionali e internazionali e convenzioni specifiche.

ARTICOLO 2

Obiettivi formativi specifici, sbocchi occupazionali e professionali

Gli obiettivi formativi, gli sbocchi occupazionali e professionali sono indicati nel RAD riportato nell'Allegato 1, il quale potrà essere modificato secondo le procedure previste per le modificazioni dei RAD.

ARTICOLO 3

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Stochastics and Data Science devono essere in possesso della Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Gli studenti devono inoltre essere in possesso dei requisiti curriculari e di adeguata personale preparazione di cui ai successivi commi 2 e 3, non essendo prevista l'iscrizione con carenze formative. Vengono inoltre date per acquisite un'adeguata capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici quali l'elaborazione di testi, l'utilizzo di fogli elettronici di calcolo e l'utilizzo di strumenti di presentazione.
2. Il Corso di Laurea Magistrale in Stochastics and Data Science è ad accesso non programmato. Dovrà tuttavia essere presentata una domanda di ammissione adeguatamente documentata nei tempi e nei modi

indicati sul sito del corso. L'iscrizione potrà avvenire solo previa verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dei candidati da parte di una Commissione nominata dal CCLM. Per poter accedere al colloquio di verifica è richiesto il requisito, da documentare presso il Manager Didattico, che nel piano di studi individuale della Laurea Triennale sia stato inserito un numero superiore a 60 CFU in uno o più dei seguenti SSD: MAT/*, INF/01, FIS/01, FIS/02, ING-INF/*, SECS-S/01, SECS-S/06, SECS-P/05.

3. Per i candidati in possesso dei requisiti curriculari di cui al comma 2, l'adeguata personale preparazione si considera verificata in presenza di entrambi i seguenti requisiti:

- aver conseguito almeno 36 CFU nei settori MAT/*;
- aver conseguito la Laurea in corso con votazione non inferiore a 105/110, oppure aver conseguito alla data della domanda almeno 160 CFU con media non inferiore a 28,5.

4. Per i candidati in difetto dei requisiti curriculari di cui al comma 2 e/o delle condizioni di cui al comma 3, la Commissione procede ad analizzare le domande su base individuale. Il candidato può essere giudicato:

- non ammesso
- ammissibile dopo aver verificato l'adeguatezza della personale preparazione tramite un colloquio.

5. Gli argomenti oggetto di accertamento durante il colloquio finalizzato alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione fanno riferimento alle seguenti aree disciplinari:

- Analisi Matematica;
- Calcolo delle Probabilità;
- Statistica;
- Algoritmi.

Il dettaglio degli argomenti è specificato in un syllabus pubblicato sul sito del Corso di Laurea Magistrale.

6. I colloqui si svolgeranno in lingua inglese con cadenza periodica indicata preventivamente sul sito del Corso di Laurea. Su richiesta dei candidati il colloquio si potrà svolgere in modalità telematica.

7. Qualora il candidato non sia in possesso degli specifici requisiti curriculari di cui al comma 2, su indicazione della Commissione potrà eventualmente iscriversi a singoli insegnamenti offerti dall'Ateneo e dovrà sostenere con esito positivo il relativo accertamento prima dell'iscrizione alla Laurea magistrale. L'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Stochastics and Data Science è comunque subordinata al superamento con esito positivo del colloquio finalizzato alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

ARTICOLO 4

Durata del corso di studio

1. La durata normale del corso è di due anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire almeno 120 CFU, secondo le indicazioni contenute nella scheda delle attività formative e dei crediti relativi al curriculum del biennio compresa nell'Ordinamento didattico del Corso, come disciplinato nel RDA.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole fissate dall'Ateneo.

3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità stabilite all'art. 7 del presente regolamento, in accordo con il Regolamento Didattico di Ateneo nonché con i Regolamenti dei Dipartimenti di riferimento.

4. Gli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Stochastics and Data Science non decadono dalla qualità di studente: in caso di interruzione prolungata della carriera scolastica, questa potrà essere riattivata previa valutazione da parte del CCLM della non obsolescenza dei crediti formativi maturati prima dell'interruzione; in ogni caso, anche in assenza di prolungate interruzioni, qualora il titolo finale non venga conseguito entro un periodo di tempo pari a tre volte la durata normale del corso, tutti i crediti sino ad allora maturati saranno soggetti a verifica della non intervenuta obsolescenza dei contenuti formativi.

ARTICOLO 5

Attività Formative, insegnamenti, curricula e docenti

1. Il Corso di Laurea Magistrale si articola in un unico curriculum.

2. Il piano di studi è descritto nell'Allegato 2, che viene annualmente aggiornato.

ARTICOLO 6

Tipologia delle attività formative

1. Le attività didattiche dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti, secondo un programma articolato in 2 periodi didattici, approvato dal CCLM e pubblicato nel Manifesto degli studi (Guida dello studente). L'articolazione dei moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni dei Dipartimenti di riferimento. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo la data di inizio ed il calendario stabilito annualmente secondo quanto previsto al successivo art. 7 comma 6, all'interno del periodo ordinario delle lezioni fissato a norma dell'art 23 comma 1 del RDA.
2. I corsi sono di norma di 8 ore per credito, secondo una ripartizione del 32% di lezione frontale, seminari, o analoghe attività, e del 68% di studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. I laboratori corrispondono normalmente a 8 ore per credito.
3. Il Corso di Laurea Magistrale, oltre alle attività formative, può organizzare laboratori e stage esterni in collaborazione con istituzioni pubbliche e private italiane o straniere, a seconda delle necessità, essendovene concreta praticabilità e riscontrandosene l'opportunità formativa; tali attività devono essere approvate singolarmente dal CCLM e svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del Corso di Laurea. I crediti didattici assegnati a tali attività saranno fissati dal CCLM di volta in volta.
4. Gli studenti del Corso di Laurea Magistrale possono ottenere il riconoscimento di tirocini, stages ecc., eventualmente da utilizzare a complemento della prova finale, che siano coerenti con gli obiettivi didattici del Corso.
5. Nel quadro di una crescente integrazione con istituzioni universitarie italiane e straniere, è prevista la possibilità di sostituire attività formative svolte nel Corso di Laurea Magistrale con altre discipline insegnate in Università italiane o straniere. Ciò avverrà nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni interateneo, o di specifiche convenzioni proposte dal Corso di Laurea Magistrale, e approvate dal Consiglio dei Dipartimenti di riferimento e deliberate dal competente organo accademico, con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale.

ARTICOLO 7

Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti

1. Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica del profitto lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
3. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.
4. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.
5. Il calendario degli esami di profitto prevede 5 appelli, distribuiti nel corso dell'anno accademico. Gli appelli sono ridotti a 3 per corsi non attivati nell'anno accademico in corso.
6. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) per i Corsi di Studio è stabilito annualmente dal Consiglio del Dipartimento capofila, su proposta del Direttore, sentita la Commissione didattica competente.
7. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti dal Direttore di Dipartimento o dai suoi delegati in conformità con quanto disposto dal Regolamento del Corso di Studio, sentita la Commissione paritetica consultiva e del riesame competente, i Docenti interessati e i responsabili della struttura in cui si svolgono le lezioni.
8. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli viene assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori.
9. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente.

10. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell'appello.
11. L'intervallo tra due appelli successivi è di almeno dieci giorni.
12. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento o per sua delega, dal Presidente del CCLM. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal professore ufficiale del corso o dal professore indicato nel provvedimento di nomina. E' possibile operare per sottocommissioni, ove i componenti siano sufficienti. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame. I membri diversi dal presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di culture della materia è deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del CCLM.
13. Lo studente può presentarsi ad un medesimo esame al massimo 3 volte in un anno accademico.
14. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. La presentazione all'appello deve essere comunque registrata.
15. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.
16. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.
17. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.

ARTICOLO 8

Prova finale

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studi e aver acquisito almeno 120 crediti, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, è ammesso a sostenere la prova finale, la quale consiste nella stesura e nella discussione in seduta pubblica, di fronte ad una Commissione giudicatrice, di una Tesi di Laurea.
2. La Tesi di Laurea è elaborata in modo originale ed in autonomia dallo studente sotto la guida di un relatore. La Tesi di Laurea è scritta in lingua inglese su argomenti concordati col relatore.
3. In fase di discussione verranno valutate l'originalità ed il rigore dei risultati esposti, la padronanza della materia, la capacità di esposizione rigorosa ed efficace secondo gli standard scientifici, la capacità del laureando di lavorare in modo autonomo e rigoroso su temi non affrontati precedentemente, la capacità del candidato di reperire ed elaborare autonomamente parte del materiale bibliografico. La redazione della tesi può eventualmente svolgersi nell'ambito di un tirocinio formativo (stage) presso aziende, banche o laboratori ed istituti di ricerca nazionali o internazionali. Le modalità di verifica saranno specificate nel Regolamento didattico in conformità con il Regolamento di Ateneo.
4. La valutazione conclusiva della carriera dello studente dovrà tenere conto delle valutazioni riguardanti le attività formative precedenti e la prova finale. La Commissione giudicatrice è formata da almeno 7 docenti. Ad ogni tesi viene assegnato un controrelatore incaricato di approfondire la valutazione dei contenuti scientifici della tesi stessa. La tesi viene discussa dal candidato in seduta pubblica, di fronte alla Commissione, che esprime la valutazione complessiva in centodecimi. Sentite le relazioni del relatore e del controrelatore, qualora la valutazione sia positiva, la commissione attribuirà un punteggio massimo di 8 punti. Qualora la qualità del lavoro scientifico sia ritenuta eccellente, con voto unanime della Commissione il punteggio attribuito può essere di 10 punti. Allo studente che ha raggiunto il punteggio di 110/110, può essere attribuita la lode e, nel caso di una qualità elevata del curriculum per le attività formative precedenti, anche la menzione. I criteri sono dettagliati nel Manifesto degli Studi.

ARTICOLO 9

Iscrizione e frequenza di singoli insegnamenti

1. Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi a un corso di studio, oppure sia già in possesso di titolo di studio a livello universitario può prendere iscrizione a singoli insegnamenti impartiti presso l'Ateneo. Le modalità d'iscrizione sono fissate nel Regolamento Studenti dell'Università di Torino.

ARTICOLO 10

Propedeuticità, Obblighi di frequenza

1. Eventuali propedeuticità sono pubblicate annualmente sul Manifesto degli Studi.
2. La frequenza alle varie attività formative non è obbligatoria ma fortemente consigliata.
3. Il CCLM potrà riconoscere, nell'ambito dei crediti a scelta dello studente, attività formative specifiche quali, per esempio, attività seminari, scuole estive e attività professionalizzanti. I crediti didattici assegnati a tali attività saranno fissati dal CCLM di volta in volta, in base al numero documentato di ore e all'attività specifica.
4. Le attività formative inerenti la tesi di Laurea vengono certificate dal Docente responsabile.

ARTICOLO 11 Piano carriera

1. Il CCLM determina annualmente nel presente Regolamento e nel Manifesto degli studi, i percorsi formativi consigliati, i vincoli di presenza di corsi con contenuti sequenziali e precisando gli spazi per le scelte autonome degli studenti.
2. Lo studente presenta il proprio piano carriera nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel Manifesto degli studi.
3. Il piano carriera può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale per gli studenti a tempo parziale, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più breve. Il piano carriera articolato su una durata differente rispetto a quella normale è sottoposto all'approvazione del CCLM e, nel caso di abbreviazione, ratificato sia dal CCLM che dal Consiglio di Dipartimento di appartenenza.
4. Il piano carriera non aderente ai percorsi formativi consigliati, ma conforme all'ordinamento didattico è sottoposto all'approvazione del CCLM.
5. Le delibere di cui al comma 4 sono assunte entro 40 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani carriera.

ARTICOLO 12 Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

1. Il CCLM stabilisce il riconoscimento o meno dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università, anche nell'ambito di programmi di scambio. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di Laurea Magistrale in Stochastics and Data Science dell'Università di Torino, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un'altra università, il CCLM convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati; nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti verrà motivato. Agli studenti che provengano da corsi di Laurea Magistrale della medesima classe, viene assicurato il riconoscimento di almeno il 50% dei crediti maturati nella sede di provenienza.
2. Il numero massimo dei crediti riconoscibili risulta determinato dalla ripartizione dei crediti stabilita nell'Ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale.
3. Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale o eccedenti i limiti di cui al precedente comma 2, a richiesta dello studente potrà essere riconosciuto un massimo di 12 crediti a titolo di «Attività formative a scelta dello studente».
4. Sarà possibile il riconoscimento di crediti assolti in «Ulteriori attività formative» (D. M. 270/04, art. 10, c. 5, d), per un massimo di 3 crediti.
5. Salvo il caso della provenienza da altri Corsi di Laurea delle classi LM-40 o LM-82, il numero dei crediti riconosciuti non potrà superare il limite massimo di 60.
6. Nel caso di studente già in possesso di titolo universitario dello stesso livello, il riconoscimento dei crediti sarà di volta in volta esaminato ed approvato dal CCLM, ferma restando la verifica della non intervenuta obsolescenza dei contenuti formativi.

ARTICOLO 13

Docenti

1. I docenti del Corso di laurea includono tutti i titolari di insegnamenti ufficiali, indicati nell'Allegato 3 al presente regolamento.
2. I docenti di riferimento (*come da Decreto Direttoriale 10/06/2008, n. 61*) sono indicati nell'Allegato 3 al presente regolamento, stilato sulla base della attuali risorse di docenza e aggiornato annualmente.

ARTICOLO 14 Orientamento e Tutorato

1. Il tutorato di consulenza allo studio è svolto dai docenti del Corso di Laurea Magistrale. Forme di tutorato attivo possono essere previste, specialmente rivolte agli studenti del primo anno, anche nel quadro della verifica dei risultati dell'azione di accertamento dei requisiti minimi e del recupero del debito formativo. L'attività tutoriale nei confronti del laureandi è svolta primariamente dal docente supervisore della dissertazione finale. Per il tutorato di inserimento e orientamento lavorativo, gli studenti del Corso di laurea fruiscono delle apposite strutture (Job Placement) attivate presso le Scuole a cui afferiscono i Dipartimenti di riferimento.
2. I docenti tutor sono indicati nell'Allegato 3 al presente regolamento, aggiornato annualmente. Soggetti previsti dall'art. 1, comma 1, lett. B del DL n. 105/2003. Soggetti previsti nei Regolamenti di Ateneo. BALLONE Ilenia, GALLIANO Mario.

ARTICOLO 15 Assicurazione della Qualità e Gruppo di Riesame

1. Il Presidente del Corso di Studio è il responsabile dell'Assicurazione della Qualità e sovrintende alla redazione dei Rapporti di Riesame (annuale e ciclico); può nominare un suo delegato quale referente dell'Assicurazione della Qualità.
2. Il Consiglio di Corso di Studio nomina il Gruppo di Riesame, che procede all'autovalutazione e alla stesura del Rapporto di Riesame (annuale e ciclico) del Corso di Studio.
3. Il Rapporto di Riesame è un processo periodico e programmato di autovalutazione che ha lo scopo di monitorare le attività di formazione, verificare l'adeguatezza degli obiettivi di apprendimento che il Corso di Studio si è proposto, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati e l'efficacia del modo con cui il Corso è gestito. Al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento, il Rapporto di Riesame individua le cause di eventuali criticità prevedendo azioni correttive concrete insieme a tempi, modi e responsabili per la loro realizzazione.
4. Il Gruppo di Riesame è composto dal Presidente del Corso di Studio, da un numero di professori stabilito dal CCLM e da una rappresentanza studentesca. Il Presidente del Corso di Studio sottopone i Rapporti di riesame al CCLM, che ne assume la responsabilità. Non possono far parte del Gruppo di Riesame i componenti della Commissione Didattica Paritetica (di Dipartimento o di Scuola) di riferimento del Corso di Studio stesso.

ARTICOLO 16 Commissioni consultiva paritetica

1. Nel CCLM è istituita la Commissione consultiva paritetica, con compiti di istruzione e di proposta.
2. La Commissione è composta da un numero uguale di studenti e docenti, nominati dal CCLM rispettivamente tra gli iscritti al Corso di studio, su proposta dei rappresentanti degli studenti, e tra i docenti che compongono il CCLM. La Commissione è permanente e dura in carica tre anni accademici. Qualora un membro si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, la Commissione viene reintegrata dal CCLM nella seduta immediatamente successiva. Il mandato del subentrante scade alla scadenza del triennio.
3. La Commissione ha funzioni di confronto tra docenti e studenti e di istruttoria sui problemi relativi all'efficacia e alla funzionalità dei risultati dell'attività didattica, dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti; riferisce periodicamente, e ogni volta che lo ritenga necessario, al CCLM; svolge funzioni di collegamento con le strutture didattiche per i problemi di sua competenza; propone eventuali attività didattiche integrative.
4. Il Presidente del CCLM può richiedere la convocazione d'urgenza della Commissione e intervenire alle

sue adunanze. La Commissione è inoltre convocata su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le sue adunanze possono essere aperte a tutti i docenti, studenti e al personale tecnico-amministrativo.

ARTICOLO 17 **Modifiche al regolamento**

1. Il regolamento didattico del corso di studio è approvato dal Consiglio di Dipartimento capofila, su proposta del CCLM. Su richiesta di almeno un terzo dei membri del CCLM, il regolamento didattico del corso di studio è approvato da ciascun Consiglio di Dipartimento dei dipartimenti di riferimento. In caso di persistente dissenso tra i dipartimenti coinvolti, l'approvazione è rimessa al Senato Accademico, che delibera previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono annualmente adeguati all'Offerta Formativa pubblica e di conseguenza sono legati alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione a un determinato corso di studio.

ARTICOLO 18 **Norme transitorie**

1. Gli studenti che al momento dell'attivazione del Corso di Laurea Magistrale in Stochastics and Data Science siano già iscritti in un ordinamento previgente hanno facoltà di optare per l'iscrizione al nuovo corso. Il CCLM determina i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e, ove necessario, valuta in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti; stabilisce il percorso di studio individuale da assegnare per il completamento del piano carriera.

ALLEGATO 1: RAD

ALLEGATO 2: Piano di Studi

ALLEGATO 3: Docenti dei corsi, docenti di riferimento e docenti tutor

ALLEGATO 4: Regolamento per lo svolgimento delle riunioni del CCLM in modalità telematica

